

Documentazione da presentare per la richiesta di Concessione di acque minerali e termali

La domanda di concessione è corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione del progetto di coltivazione ed eventuale elenco dei nomi dei proprietari interessati ed i loro indirizzi di residenza a cui inviare tutte le eventuali comunicazioni ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37;
- studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo;
- inquadramento dell'area di concessione su cartografia in scala adeguata alla visualizzazione dell'area nel suo complesso e nel suo inserimento nell'ambiente circostante;
- piano topografico C.T.R. in scala 1:5.000 o 1:10.000;
- piano di delimitazione della concessione ricavato dalla cartografia catastale in scala 1:2.000 con tracciati i limiti dell'area richiesta. Il piano comprende anche le schede monografiche dei vertici delimitanti l'area di concessione, che devono riportare il dettaglio della collocazione dei vertici su cartografia catastale e descrizione puntuale del luogo in cui si propone di materializzare il vertice tramite targa o pilastrino;
- studio idrogeologico di dettaglio del bacino imbrifero e di alimentazione della sorgente, completo di carta geologica, sezioni stratigrafiche rappresentative, l'idrolitologia del bacino, il suo bilancio idrico, dati sull'intensità e la distribuzione delle piogge che cadono sul medesimo, analisi del regime della sorgente, indicando la portata massima ordinaria e minima, specificando l'epoca in cui annualmente si è manifestata la magra assoluta sino allora nota e l'anno in cui si è verificata. Nello studio deve essere indicata la dipendenza fra i suddetti stati idrometrici ed i dati pluviometrici, evidenziando se l'acqua minerale presenta intorbidamenti dopo le piogge e dando notizia dei limiti e delle periodicità delle variazioni di temperatura dell'acqua durante l'anno. Lo studio deve anche riferire in merito alla scelta delle opere di presa dell'acqua, in relazione alle condizioni della sorgente e del terreno circostante, nonché all'area di concessione, che deve essere tale da garantire la conservazione della sorgente;
- elaborati delle opere di presa progettate o realizzate in scala appropriata. Le opere di captazione devono realizzarsi per preservare al massimo la termalità o la mineralizzazione della risorsa, impedendone il miscelamento con altre acque verso la falda mineralizzata. Per i pozzi devono essere previsti dispositivi atti a impedire la miscelazione delle diverse falde ed essere usati materiali inerti rispetto all'acqua minerale;
- plano-altimetria in scala adeguata dell'area limitrofa alla sorgente ed alle opere di captazione con indicata un'ipotetica delimitazione per la protezione igienica della sorgente stessa. A tale proposito ci si può riferire, indicativamente, all'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- elaborati di progetto del complesso industriale (stabilimento di imbottigliamento, stabilimento termale, ecc.) in scala appropriata;
- certificati di analisi fisica, fisico-chimica chimica e microbiologica, effettuate da laboratori ed istituti abilitati. Le analisi microbiologiche vanno ripetute nelle quattro stagioni dell'anno;
- relazione sulle ricerche farmacologiche effettuate da laboratori ed istituti abilitati;
- relazione tecnico-finanziaria e programma dei lavori che si intendono eseguire per l'avvio dell'attività di coltivazione, i tempi di esecuzione, le previsioni generali di spesa, le fonti di finanziamento ed il conto economico;
- previsione dei costi previsti per il primo triennio di attività;
- attestazioni comprovanti il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
- certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- copia del Decreto del Ministero della Salute di riconoscimento dell'acqua minerale-termale;
- impegno nell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.

Poiché le opere per la protezione e la produzione del giacimento sono considerate di pubblica utilità, per la realizzazione delle stesse si applica la normativa vigente in materia di esproprio D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e L.R. 19 dicembre 2002 n. 37, e tutti i proprietari interessati devono essere avvisati dell'avvio del procedimento ed avvenuto deposito presso i Comuni interessati.